



COMUNE DI MOLA DI BARI
Provincia di Bari

SETTORE ENTRATE TRIBUTARIE

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE
DI
SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

TITOLO I

**DEFINIZIONI, OGGETTO E CONTENUTI
DEL REGOLAMENTO, ESCLUSIONI**

ARTICOLO 1

Definizioni dei termini utilizzati nel regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si deve intendere:

- a) per **"occupazione"** ed **"occupare"** la disponibilità ottenuta o la presa di possesso, da parte di un soggetto privato, di una porzione di un'area o di una strada comunale, dei relativi spazi soprastanti e sottostanti o di un'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, come individuati nel seguente articolo 3, che risultano dati in concessione a seguito di un atto rilasciato dal Comune, o che sono comunque occupati;
- b) per **"concessione"** il provvedimento amministrativo rilasciato dall'organo competente del Comune con il quale si consente l'occupazione dei beni indicati nell'articolo 3, si disciplinano le modalità dell'occupazione, i diritti e gli obblighi del concessionario e si determina il canone di occupazione da versare al Comune;
- c) per **"concessionario"** il titolare della concessione, vale a dire il soggetto che ha ottenuto dal Comune il provvedimento per effettuare legittimamente l'occupazione;
- d) per **"occupazione abusiva"** l'occupazione effettuata senza aver preventivamente richiesto la concessione amministrativa, oppure l'occupazione effettuata dopo aver richiesto la concessione ma prima di aver ottenuto il relativo provvedimento;
- e) per **"occupazione difforme dall'atto di concessione"** l'occupazione regolarmente concessa, ma effettuata in modo diverso da quanto stabilito nell'atto di concessione. Limitatamente alla parte difforme l'occupazione si considera abusiva;
- f) per **"canone"** l'importo che il concessionario deve pagare per la disponibilità dell'area o dello spazio pubblico. Il Cosap è il risultato della moltiplicazione della tariffa approvata dalla G.M. ai sensi dell'art. 42 lett. f) del D.Lgs. n° 267/2000 per la particolare tipologia di occupazione e per i metri quadrati

od i metri lineari indicati nell'atto di concessione. Per le occupazioni abusive, e per quelle ad esse equiparate, invece, la somma dovuta si determina moltiplicando la tariffa per la superficie o per lo sviluppo lineare dell'occupazione.

Articolo 2

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento viene istituito il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il regolamento viene approvato ai sensi dell'articolo 52 del citato decreto legislativo ed entra in vigore il 1° gennaio 2006.
2. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (di seguito "Cosap") sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - Tosap - disciplinata dal capo II del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 3

Contenuto del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la normativa che riguarda:
 - a) le procedure per rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
 - b) la classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
 - c) l'indicazione delle varie tipologie di occupazione da assoggettare al canone con i vari criteri di graduazione delle tariffe in relazione:
 - alla categoria di importanza delle aree e degli spazi pubblici,
 - alla misurazione dell'occupazione (in metri quadrati o in metri lineari);
 - alla durata dell'occupazione;
 - al valore economico che può avere l'occupazione. Detto valore è determinato tenendo conto del fatto che l'utente ottiene il godimento dell'area pubblica ed esclude il resto della collettività dall'utilizzazione dell'area stessa;
 - al sacrificio che, con la concessione dell'area ad un solo soggetto, viene imposto al resto della collettività, in questo modo, non può più usufruire dell'area durante tutto il periodo della concessione;
 - d) le modalità ed i termini per il pagamento del canone;
 - e) le agevolazioni per speciali casi di occupazione che, o in quanto presentano un particolare interesse per il Comune o

perchè vengono reputati meritevoli di una specifica attenzione, comportano la riduzione dell'ammontare del canone oppure la sua determinazione in misura forfettaria;

- f) il canone per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi;
- g) le sanzioni pecuniarie amministrative applicabili;
- h) la disciplina che regola il passaggio dalla Tosap al canone, e quindi il rinnovo delle concessioni o delle autorizzazioni rilasciate per la Tosap.

ARTICOLO 4

Oggetto del Cosap

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche si applica alle concessioni rilasciate per l'occupazione di:
 - a) strade del Comune di Mola di Bari;
 - b) aree appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune di Mola di Bari;
 - c) aree destinate a mercati anche attrezzati;
 - d) tratti di strada che attraversano il centro abitato e che sono stati individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
2. Le concessioni da assoggettare al Cosap riguardano tutte le occupazioni, effettuate sia sul suolo che sul soprassuolo o nel sottosuolo, che insistono sulle aree indicate nel precedente comma.
3. Sono soggette alla preventiva richiesta della concessione e devono pagare il Cosap anche le occupazioni di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge.

ARTICOLO 5

Esclusioni dal Cosap

1. Non è dovuto il canone per le occupazioni, comunque soggette a concessione, effettuate:
 - con balconi, verande, bovindi (balconi chiusi) e simili infissi di carattere stabile;
 - con tende fisse e retrattili aggettanti direttamente sul suolo pubblico, purchè siano rispettati i limiti ed i vincoli stabiliti nel regolamento edilizio urbano;
 - con lucernai e griglie;

- con posti macchina e con passi carrabili posizionati presso l'abitazione principale di soggetti portatori di handicap;
- con luminarie durante lo svolgimento di feste religiose o popolari;
- dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto;
- con le tabelle che interessano la circolazione stradale che non contengono indicazioni di pubblicità;
- con gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza;
- con vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- con le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- occasionalmente di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale;
- da veicoli in sosta per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
- con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita, a termine della concessione medesima, al Comune. Nel caso di devoluzione parziale l'esenzione è applicata in proporzione;
- da coloro che promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purchè l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- da onlus e partiti politici;
- da ditte appaltatrici per l'esecuzione di interventi a favore del Comune, dalla Provincia, dalla Regione e dello Stato, solo per la parte di suolo pubblico su cui insistono i lavori;
- da ditte appaltatrici o concessionarie del servizio di parcheggio a pagamento ai sensi del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO II

MODALITÀ DA SEGUIRE PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 6

Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le occupazioni realizzate sul territorio comunale sono soggette a concessione secondo le disposizioni stabilite nel presente regolamento, ferma restando l'osservanza di quanto prescritto da leggi e regolamenti vigenti, nonché da provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
2. Il soggetto interessato ad effettuare l'occupazione deve presentare la domanda all'ufficio competente individuato con deliberazione di Giunta.

ARTICOLO 7

Ipotesi in cui non è richiesta la concessione

1. Non è richiesta l'attivazione del procedimento per il rilascio dell'atto di concessione per le occupazioni determinate:
 - dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario per il carico e scarico delle merci;
 - dalle occupazioni occasionali che non richiedono il rilascio di apposita concessione ai sensi del regolamento di Polizia Urbana.
2. Non sono obbligati a richiedere la concessione amministrativa per l'occupazione, coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche non predeterminate dal Comune e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo.

ARTICOLO 8

Istanza di concessione

1. I soggetti che intendono occupare gli spazi ed aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio devono presentare al competente ufficio del Comune apposita istanza, di cui una in originale e l'altra in copia, redatta su stampato conforme al modello predisposto dal Comune.
2. La domanda di concessione è presentata direttamente o per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio di cui all'art. 6.

3. La domanda di concessione, il cui originale deve essere in regola con le disposizioni in materia di imposta di bollo, deve contenere, a pena di improcedibilità:

- Per le **persone fisiche**: le generalità del richiedente l'occupazione, la residenza o il domicilio legale, il codice fiscale o la partita IVA, il recapito telefonico;
- Per la **società o i soggetti comunque diversi dalle persone fisiche**: la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita IVA, le generalità complete del rappresentante che sottoscrive la domanda, il recapito telefonico;
- il luogo dove si intende effettuare l'occupazione;
- le misure dell'occupazione;
- la durata dell'occupazione;
- il tipo di attività che si intende esercitare sull'area o lo spazio pubblico o sulla area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- le attrezzature con cui si intende effettuare l'occupazione;
- la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende realizzare o che si vuole installare;
- gli eventuali estremi dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività che deve essere realizzata sull'area o sullo spazio di cui si chiede l'occupazione, nonché l'indicazione dell'ente che la ha rilasciata;
- una dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, con la quale il richiedente attesta che l'occupazione che intende realizzare sarà effettuata in modo da garantire la stabilità e la conformità dell'opera alle disposizioni di leggi vigenti, nonché alle norme previste per la tutela della salute umana, della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità al riguardo;
- la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni derivanti dal presente regolamento e dalle leggi, nonché a tutte le altre disposizioni che l'ufficio competente intende prescrivere in ordine alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- l'impegno del richiedente a corrispondere le eventuali somme stabilite dal Comune per gli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo ed a costituire a tal fine un eventuale deposito cauzionale da stabilirsi nell'*an* e nel *quantum* a cura dell'ufficio competente al rilascio della concessione;

4. Nel caso in cui l'occupazione comporti l'installazione di una struttura al suolo, oppure nel caso in cui devono essere eseguite delle opere sull'area oggetto della concessione, alla domanda di concessione devono essere sempre allegati anche una planimetria e gli elaborati tecnici in quadruplica copia, con l'indicazione di tutte le misure idonee ad identificare l'opera da realizzare.
5. La richiesta di concessione riguardante più occupazioni può essere presentata con una sola domanda ed un'unica dichiarazione di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Copia della domanda, presentata in carta semplice, viene restituita al richiedente, con l'indicazione:
 - a) della data della presentazione presso il competente ufficio comunale;
 - b) del numero di ricevimento al protocollo dell'ufficio comunale;
 - c) del nominativo del funzionario responsabile del procedimento e del relativo numero telefonico;
 - d) del termine massimo entro il quale il procedimento dovrà essere concluso.
7. Il rilascio della ricevuta di avvenuta presentazione della istanza equivale a comunicazione all'interessato dell'avvio del procedimento nei termini e con le modalità previste dal combinato disposto di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEGLI ATTI DI CONCESSIONE

ARTICOLO 9

Disposizioni applicabili al procedimento per il rilascio degli atti di concessione.

1. Il provvedimento di concessione, che costituisce il titolo per l'occupazione su spazi ed aree pubbliche, viene rilasciato a seguito dell'attivazione, dello svolgimento e della conclusione del procedimento amministrativo di seguito disciplinato.
2. Il rilascio del provvedimento amministrativo deve comunque precedere l'occupazione sulle aree e sugli spazi pubblici, nel sottosuolo o sul soprassuolo nonchè sulle aree private soggette a servitù di pubblico passaggio.
3. Il procedimento di cui al comma 1, deve rispettare i principi generali previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e va coordinato ed

integrato con le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

4. Il mancato pagamento del canone per precedenti occupazioni costituisce causa ostativa al rilascio della concessione.

ARTICOLO 10

Conclusione del procedimento amministrativo

1. Il procedimento per il rilascio della concessione all'occupazione deve concludersi entro 30 giorni per le occupazioni temporanee e entro 60 giorni per la permanente, a decorrere dalla data di acquisizione della domanda al protocollo generale dell'Ente.
2. In caso di spedizione della domanda a mezzo di lettera raccomandata, il termine di avvio del procedimento è quello della data di ricevimento della domanda, risultante dal relativo avviso.
3. Se mancano i requisiti per il rilascio della concessione per l'occupazione, il funzionario responsabile entro lo stesso termine (30 o 60 gg.) dal ricevimento della domanda, deve darne comunicazione all'interessato, esponendo tutte le motivazioni che impediscono l'accoglimento della richiesta. Uguale comunicazione deve essere data nel caso in cui la domanda è improcedibile, ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del presente regolamento.

ARTICOLO 11

Attività istruttoria

1. Il responsabile del procedimento inizia l'esame della domanda di concessione per l'occupazione e valuta tutti gli elementi sui quali si fonda la richiesta e controlla la documentazione allegata.
2. Il responsabile del procedimento, nel caso in cui accerta che la domanda è completa e regolare, provvede ad inoltrarla agli uffici comunali competenti Tecnico-Urbanistico e Polizia Municipale per acquisire i necessari pareri tecnici. Detti pareri dovranno essere resi e, quindi, acquisiti agli atti entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso inutilmente tale termine si intenderà operante il silenzio assenso. Tale silenzio assenso deve ritenersi non applicabile in caso di acquisizione da parte dell' Ufficio Tecnico e/o di Polizia Municipale di elementi difformi, anche tardivamente, da quelli rappresentati in istanza e in presenza già di rilascio della concessione.
3. Se la domanda di cui al comma 1 risulta, invece, incompleta, il responsabile del procedimento, entro il termine di 20 giorni dalla

presentazione dell'istanza, chiede all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione via fax, di fornire la documentazione o gli elementi mancanti. Nella comunicazione sarà precisato che l'integrazione della domanda dovrà essere effettuata entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della richiesta e che in caso contrario l'istanza verrà archiviata.

4. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione della domanda, sospende il decorso del termine, indicato nell'articolo 10 del presente regolamento, entro il quale deve concludersi il procedimento amministrativo.

ARTICOLO 12

Predisposizione dell'atto di concessione

1. Il responsabile del procedimento, terminata l'istruttoria, trasmette tempestivamente, al competente Ufficio Tributi copia dell'emanando provvedimento di concessione per la determinazione dell'ammontare del canone che deve essere riportato nello stesso atto.
2. Il responsabile dell'Ufficio Tributi provvede, entro 5 giorni dalla ricezione di tale atto, a determinare l'ammontare del canone e ne dà comunicazione al soggetto di cui al comma precedente.
3. Il responsabile del procedimento emette il relativo provvedimento, appositamente motivato, di concessione all'occupazione o il provvedimento di diniego della stessa.
4. Il provvedimento motivato deve essere emesso anche nel caso in cui dalla fase istruttoria risulta che l'occupazione richiesta determina situazioni di contrasto con la normativa vigente, o comunque, che non ci sono i presupposti per il rilascio della concessione all'occupazione.
5. In caso di conclusione positiva del procedimento, ne è data comunicazione al richiedente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anche mediante comunicazione a mezzo fax, entro 10 giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione.
6. Nella comunicazione dovrà essere indicato l'ammontare del canone da versare prima del ritiro del provvedimento di concessione.

ARTICOLO 13

Il rilascio dell'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile del procedimento, previo versamento da parte del richiedente:
 - del canone dovuto. Copia della ricevuta di pagamento deve essere consegnata all'ufficio competente;
 - delle spese relative alla marca da bollo;

- delle spese di sopralluogo;
 - delle somme eventualmente richieste a titolo di deposito cauzionale, che dovranno essere determinate dall' ufficio competente al rilascio del provvedimento;
 - delle spese relative alla corrispondenza con il richiedente;
2. La somma richiesta a titolo di cauzione non produce interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 30 giorni dalla data di verifica da parte del competente ufficio del Comune, della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni sul territorio.

ARTICOLO 14

L'atto di concessione

1. Il provvedimento di concessione deve contenere:
- i dati identificativi del soggetto cui è rilasciata la concessione;
 - le misure dell'occupazione;
 - la durata dell'occupazione;
 - le modalità con cui viene occupata l'area o lo spazio pubblico o l'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
 - le condizioni, ivi comprese quelle di sicurezza, cui è subordinata la concessione;
 - gli adempimenti e gli obblighi a cui è tenuto il titolare della concessione;
 - l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone;
 - l'ammontare della cauzione, ove dovuta;
 - la riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione;
 - in allegato copia della planimetria e degli elaborati tecnici con annotati gli estremi dell'atto concessorio.

TITOLO IV

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

ARTICOLO 15

Gli obblighi del titolare della concessione

1. Il titolare della concessione ha l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nel relativo provvedimento.
2. Il titolare della concessione deve inoltre:
- verificare periodicamente il buono stato di conservazione delle strutture utilizzate per l'occupazione;

- eseguire gli interventi necessari per assicurare la sicurezza delle strutture utilizzate per l'occupazione;
 - ripristinare l'assetto dell'area a proprie spese, nel caso in cui dall'occupazione siano derivati danni al suolo o a strutture preesistenti sull'area, o anche nel caso in cui siano venute meno le condizioni previste nel provvedimento di concessione;
 - provvedere alla rimozione delle strutture utilizzate per l'occupazione al momento della scadenza della concessione, in caso di revoca della stessa o del venir meno delle condizioni di sicurezza previste nell'atto di concessione.
3. Durante l'effettuazione dell'occupazione il concessionario deve inoltre osservare le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. Il titolare della concessione deve custodire gli atti ed i documenti che provano la legittimità dell'occupazione e deve esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei suddetti atti e documenti, l'interessato deve darne immediata comunicazione al competente ufficio del Comune che, dietro corresponsione delle spese necessarie, provvederà a rilasciare i duplicati.
5. La concessione è rilasciata a titolo personale ed il titolare non può cedere ad alcun titolo la concessione, tranne che nel caso di :
- trasferimento della titolarità di un'attività commerciale, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione;
 - trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su beni immobili serviti da passo carrabile o in relazione ai quali è stata concessa un altro tipo di occupazione, solo se non intervengono modifiche nell'occupazione.
- 6) Se si verificano le ipotesi in cui è consentito il trasferimento della concessione il titolare della stessa deve darne immediatamente comunicazione al competente ufficio del Comune, che provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO V

OBBLIGHI DELL'UFFICIO CHE HA RILASCIATO LA CONCESSIONE

ARTICOLO 16

Gli adempimenti dell'ufficio

1. I provvedimenti di concessione all'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono annotati in un apposito registro, in base all'ordine cronologico della data del rilascio della concessione.

2. Il registro di cui al comma 1, deve essere continuamente aggiornato, in modo che l'ufficio competente possa verificare con esattezza la scadenza di ogni provvedimento, le eventuali revoche, ed ogni variazione che si sia verificata relativamente al tipo, alle modalità ed ai tempi dell'occupazione o al titolare della concessione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI IN ORDINE ALLA CESSAZIONE DI EFFICACIA DELLA CONCESSIONE. MODIFICA, RINUNCIA E REVOCA DELLA CONCESSIONE.

ARTICOLO 17

Il termine di scadenza della concessione

1. Ad eccezione delle fattispecie indicate negli articoli seguenti, la concessione all'occupazione scade automaticamente nel termine indicato nell'atto di concessione senza che occorra alcuna diffida o costituzione in mora da parte dell'ufficio comunale competente.

ARTICOLO 18

Le cause di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione

1. La concessione perde automaticamente efficacia, senza che occorra uno specifico atto di revoca da parte dell'ufficio competente, dal giorno in cui si verificano gli eventi di seguito indicati:
 - A) morte o sopravvenuta incapacità della persona fisica titolare della concessione, o estinzione della persona giuridica, sempre che non si verifichi quanto prescritto nel successivo articolo 24, comma 2, del presente regolamento.
 - B) sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, a meno che sia consentito l'esercizio provvisorio dell'attività e che il curatore o il liquidatore abbia richiesto la prosecuzione della occupazione già concessa entro 30 giorni dalla sentenza.

ARTICOLO 19

La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di concessione

1. La concessione è sempre modificabile o revocabile per sopravvenuti motivi di pubblico interesse che rendono impossibile l'inizio o la continuazione dell'occupazione.
2. La modifica dell'atto di concessione comporta il rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.

3. Nell'effettuazione delle occupazioni devono essere inoltre osservate le disposizioni stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti e le prescrizioni stabilite dai provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti.
4. La revoca della concessione è disposta anche quando si verifica:
 - a) la violazione delle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) il mancato pagamento del canone alla scadenza prevista, se il ritardo è superiore a 10 giorni.
- 5) In caso di revoca parziale dell'atto di concessione il canone viene ridotto in misura direttamente proporzionale alla minore disponibilità dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
6. Il titolare può sempre rinunciare alla concessione mediante comunicazione al competente ufficio del Comune. La comunicazione, nel caso di revoca parziale o di modifica, deve essere effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 10 giorni dalla notifica del relativo provvedimento.

ARTICOLO 20

La restituzione del canone in caso di interruzione anticipata dell'occupazione

1. Se, al momento della comunicazione di cui all'articolo precedente, l'occupazione non è ancora iniziata, la rinuncia dell'interessato comporta la restituzione del canone e del deposito cauzionale eventualmente versati. Non sono rimborsabili le altre somme versate per il rilascio dell'atto di concessione.
2. Se l'occupazione è iniziata, ferme restando le condizioni stabilite dall'articolo 13, comma 2, del presente regolamento per la restituzione del deposito cauzionale, la rinuncia alla concessione comporta il rimborso del canone nella misura corrispondente al periodo di mancata utilizzazione dell'area o dello spazio pubblico o dell'area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio.
3. In caso di revoca, anche parziale, il Comune restituisce al titolare della concessione il canone che risulta pagato per il periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

TITOLO VII

IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 21

Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione

1. L'interessato può chiedere il rinnovo della concessione.

2. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata al competente ufficio del Comune, con le stesse modalità previste dall'articolo 8 del presente regolamento, almeno 5 giorni prima della scadenza. Nella domanda dovranno essere riportati gli estremi della precedente concessione di cui si chiede il rinnovo.
3. Non avrà luogo rinnovo nei confronti di soggetti che non abbiano adempiuto all'obbligo del pagamento di Cosap o Tosap arretrati.

ARTICOLO 22

Il subingresso nell'autorizzazione

1. Se il titolare della concessione vuole trasferire ad altri la gestione dell'attività o la proprietà del bene in relazione al quale è stata rilasciata la concessione, deve darne, ai sensi del superiore art. 16, comunicazione al Comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione della concessione.
2. In caso di morte del titolare della concessione gli eredi subentrano nel godimento della concessione stessa, ma, entro 30 giorni dalla data del decesso, devono darne comunicazione al Comune che, ove nulla osti, provvede ad aggiornare l'intestazione dell'atto di concessione.

TITOLO VIII

IL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

I SOGGETTI E LE OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

ARTICOLO 23

Soggetti del Cosap

1. Il Cosap è dovuto al Comune di Mola di Bari dal titolare dell'atto di concessione.
2. E' soggetto al Cosap anche colui che effettua le occupazioni abusive o difformi dall'atto di concessione.
3. Se la concessione è rilasciata a più titolari, l'ammontare del canone è dovuto dai contitolari in solido fra loro o, se l'occupazione riguarda immobili appartenenti ad un condominio, dall'amministratore.
4. Il canone deve essere versato anche nell'ipotesi in cui i soggetti di cui ai commi precedenti non usufruiscono in tutto o in parte dell'occupazione.

ARTICOLO 24

Le occupazioni permanenti e temporanee

- 1) Le occupazioni si distinguono in permanenti e temporanee.
- 2) Sono permanenti le occupazioni che hanno una durata uguale o superiore all'anno, indipendentemente dal fatto che presentino o meno delle strutture stabili infisse al suolo.

ARTICOLO 25

Occupazioni non conformi all'atto di concessione

1. Le somme dovute per le occupazioni non conformi a quanto prescritto dall'atto di concessione e per quelle che continuano ad essere effettuate anche dopo la revoca dell'atto di concessione o la disdetta anticipata della concessione stessa, sono commisurate al canone stabilito per le occupazioni che appartengono alla stessa fattispecie.
2. Ai fini dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del D. Lgs. n. 446 del 1997, le occupazioni del comma 1 sono equiparate alle occupazioni abusive, disciplinate dall'articolo seguente, per la parte che non è conforme all'atto di concessione o che non è stata prevista nell'atto stesso.

ARTICOLO 26

Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni che sono state realizzate senza il rilascio della concessione.
2. Le occupazioni di cui al comma 1 devono essere comunque considerate permanenti se presentano strutture stabilmente infisse al suolo.
3. Per la quantificazione delle somme dovute a titolo di canone e di irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 63, comma 2, lettere g) e g-bis), del d. Lgs. n. 446 del 1997, si seguono le disposizioni degli articoli 44, 45 e 46 del presente regolamento.

TITOLO IX

DETERMINAZIONE DEL CANONE

ARTICOLO 27

Criteri generali di determinazione del canone

1. Per le occupazioni di suolo pubblico o di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio previste nel presente regolamento è

dovuto al Comune di Mola di Bari un canone determinato in base alle disposizioni che seguono.

2. Per ciascun tipo di occupazione permanente o temporanea è stabilita, con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 42 lett. f) del D.Lgs. n° 267/2000, una tariffa che tiene conto dell'entità dell'occupazione del valore dell'area occupata, e cioè del beneficio economico ricavabile dall'occupazione e del sacrificio imposto alla collettività per l'uso esclusivo che viene fatto dell'area.
3. La tariffa prevista per le occupazioni permanenti è stabilita per anno solare.
4. La tariffa prevista per le occupazioni temporanee è commisurata ad un periodo minimo di 1 giorno, che decorre dal giorno di inizio dell'occupazione.
5. Il canone per le occupazioni permanenti o temporanee si ottiene moltiplicando la tariffa prevista per ciascun tipo di occupazione, per i metri quadrati o lineari concessi o comunque occupati.
6. Il Comune può maggiorare il canone degli oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo, del sottosuolo e del soprassuolo e richiedere un deposito cauzionale. Le somme dovute saranno stabilite dall'ufficio comunale competente al rilascio della concessione.
7. Dall'ammontare del Cosap sono detratti gli altri canoni eventualmente stabiliti dal Comune che sono dovuti dallo stesso soggetto per la stessa occupazione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

ARTICOLO 28

Classificazione delle aree e degli spazi pubblici

Il territorio del Comune di Mola di Bari è costituito da tre categorie di aree e di spazi che possono essere richiesti in concessione.

PRIMA CATEGORIA

Piazza XX Settembre - Corso Di Vagno - Via Van Westerhout - Corso Italia - Via P.D. Pesce - Via Marconi - Lungomare Dalmazia - Lungara Porto - Via C. Colombo - Via R. Margherita - Via E. Toti - Via Gramsci - Via De Gasperi - Via Sportelli - Via Volta - Via Baracca - via Rosselli - Via Salvemini - Via Sturzo - Via O. Martinelli - Viale della Libertà - Corso Umberto - Piazza degli Eroi - Via C. Battisti - Via Mazzini - Via Vittorio Emanuele - Via S. Spaventa - Via Giovanni XXIII - Piazza Risorgimento - Via Matteotti - Via Don Russolillo - Via Manzoni - Via Fiume - Piazza dei Mille - Via P. Amedeo - Via Loreto - Via Alberotanza - Via C. Alberto - Via V. Veneto - Via Torricelli - Via Bovio - Via Oberdan - Via Zuccarino - Via Garibaldi - Via Duca degli Abruzzi - Via Buonarroti - Via della Pandora - Via del Trabaccolo - Piazza della Repubblica - Via Foscolo - Via Trento - Via Trieste - Via

Tripoli - Via A. Moro - Via Paolo VI - Via E. De Nicola - Via B. Calvani - Via N. Rota - Via Europa Unita - Via S. Egidio - Via A. Di Crollalanza - Piazzetta Portecchia - Via Nenni - Via della Pace - Via Fleming - Via Massimeo - Via Cicorella - Via S. Onofrio - Via Bolzano - Via Foggia - Via Bellini - Via XXIV Maggio - Via F. Crispi - Via Pugliese - Via D. Alighieri - Piazzetta Marinai D'Italia - Via V. Alfieri - Via L. Ariosto - Via Berlinguer - Via Canova - Via Cavour - Via C. D'Angiò - Via G. D'Annunzio - Via Guerrieri - Via P. La Torre - Via Sabin - Via T. Tasso - Via Tommaseo - Via Turati - Via Vitelli - Via Mons. T. Bello - Via Mangini - Via Canuto - Viale Einaudi - Via Del Frascinaro.

SECONDA CATEGORIA

Strada Prov.le n.66 Mola - Conversano - Strada Prov.le 165 Mola-Conversano - ex S.S. 16 - Tutte le strade, gli spazi e le aree pubbliche del centro abitato non compresi nella prima categoria, delle zone limitrofe, delle zone periferiche nonché quelle delle frazioni di Cozze e San Maderno.

TERZA CATEGORIA

Tutte le strade comunali esterne, nonché quelle non comprese nelle due categorie precedenti.

ARTICOLO 29

Superficie da assoggettare al canone

1. La misura che deve essere presa in considerazione per applicare il canone è di regola la superficie o i metri lineari indicati nell'atto di concessione.
2. Si procede alla determinazione del canone sulla base dei metri lineari nei soli casi espressamente previsti dalla tariffa; in tutti gli altri casi il calcolo dell'area occupata deve essere effettuato sulla base dei metri quadrati.
3. Per superficie occupata, anche nel caso di occupazioni sottostanti e soprastanti al suolo, si deve intendere quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo.
4. L'occupazione di superficie inferiore al mezzo metro quadrato o che presenta uno sviluppo lineare inferiore al mezzo metro lineare, purchè unica e non ripetitiva, non sono soggette al canone. Per le occupazioni di dimensione superiore, le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono arrotondate alla misura superiore.
5. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ARTICOLO 30

Criteri di misurazione delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia

Il calcolo della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia è quello risultante dalla proiezione ortogonale al suolo delle impalcature e dei ponteggi.

ARTICOLO 31

Criteri di misurazione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato

1. Il Cosap si applica per le occupazioni destinate allo svolgimento dell'attività di mercato effettuate su aree che, al termine delle attività, vengono di nuovo destinate all'utilizzo della collettività.
2. Non si procede all'applicazione del canone nel solo caso in cui il mercato viene effettuato in fabbricati o in aree che sono stabilmente destinate all'esercizio dell'attività mercatale.
3. La misura della superficie delle occupazioni per l'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche è quella risultante dall'atto di assegnazione del posteggio.

ARTICOLO 32

Criteri di misurazione delle occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da privati con cavi e condutture

1. Per le occupazioni temporanee realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi, la misura dell'occupazione è calcolata in metri lineari.
2. Lo stesso criterio di misurazione dell'occupazione, di cui al comma 1, deve essere seguito per le occupazioni, permanenti o temporanee, effettuate da soggetti privati nel sottosuolo e sul soprassuolo stradale con cavi e condutture.

ARTICOLO 33

Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari

1. Nel caso in cui l'occupazione è effettuata con mezzi pubblicitari posti sul soprassuolo e non assoggettati al canone di autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la misura dell'occupazione

è calcolata in metri quadrati ed è quella risultante dalla proiezione ortogonale al suolo del mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 34

Criteri di misurazione delle occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti

1. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con impianti per la distribuzione dei carburanti, il canone è determinato con riferimento al numero di colonne di erogazione, escluse le colonnine per i servizi ausiliari.
2. Per il calcolo del canone lo spazio occupato da ogni colonna di erogazione è considerato di 1 metro quadrato. Le eventuali ulteriori strutture di servizi per auto e moto insistenti sull'area, quali chioschi per vendita, lavaggio, ecc., sono soggette al pagamento del canone con riferimento alla effettiva superficie occupata dalle strutture stesse.

ARTICOLO 35

Definizione e Criteri di misurazione delle occupazioni con parcheggi

1. Per aree destinate a parcheggio si devono intendere, ai fini del presente regolamento, le aree individuate con apposita deliberazione comunale date in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente regolamento e che sono attrezzate dagli stessi titolari della concessione per lo svolgimento dell'attività di parcheggio.
2. Sono altresì considerate aree destinate a parcheggio quelle aree che vengono individuate ed attrezzate direttamente dal Comune e che vengono in seguito affidate in concessione ai soggetti che ne fanno richiesta ai sensi degli articoli 8 e seguenti del presente regolamento.
3. Sono assoggettate al canone secondo la tariffa prevista per le occupazioni con parcheggi, le aree che risultano occupate abusivamente per lo svolgimento dell'attività.
4. Le occupazioni realizzate con parcheggi sono misurate tenendo conto della superficie complessiva indicata nell'atto di concessione o della superficie comunque occupata.
5. Se uno stesso soggetto occupa più aree pubbliche collocate in luoghi diversi, non è possibile, ai fini della determinazione del canone, cumulare le varie superfici fra loro, anche nell'ipotesi in cui le stesse aree formano oggetto di un unico atto di concessione. In questo caso si deve calcolare il canone per ogni area occupata e poi sommare

fra loro gli importi così ottenuti per determinare il canone complessivamente dovuto.

ARTICOLO 36

Definizione e criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili

1. Sono assoggettati al canone i passi carrabili cioè i manufatti costruiti sul suolo pubblico diretti a facilitare l'ingresso dei veicoli alla proprietà privata o comunque le opere poste in essere dal proprietario dirette ad una modifica del marciapiede o della strada.
2. La superficie del passo carrabile è quella indicata nell'atto di concessione ed è sempre determinata in modo forfettario, moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare "convenzionale".
3. Il soggetto titolare del passo carrabile può chiedere la concessione di un'area di rispetto, non superiore a 10 metri quadrati, situata nelle immediate vicinanze dell'accesso o del passo, che gli consenta un più agevole ingresso nella proprietà privata.
4. In ogni caso se il titolare del passo carrabile non ha più interesse ad utilizzarlo, può presentare al Comune la domanda per la messa in pristino dell'assetto stradale. Se il Comune consente alla chiusura del passo, le spese necessarie per la relativa operazione sono a carico del richiedente.

Articolo 37

Tabella delle tipologie di occupazione

TIPO DI OCCUPAZIONE	TARIFFA DETERMINATA SULLA BASE DEL VALORE ECONOMICO, DELLA DISPONIBILITÀ DELL'AREA NONCHÈ DEL SACRIFICIO IMPOSTO ALLA COLLETTIVITÀ ED ALLA DURATA DELL'OCCUPAZIONE		UNITÀ DI MISURA DELL'AREA O DELLO SPAZIO OCCUPATO
OCCUPAZIONI DA ASSOGETTARE AL COSAP	DURATA DELL'OCCUPAZIONE		
	TEMPORANEA	PERMANENTE	
OCCUPAZIONI DEL SUOLO IN GENERE		€. 50,00	metro quadrato/anno
PASSI CARRABILI		€. 25,00	metro quadrato/anno
MERCATI RIONALI	€. 0,14		metro quadrato
MERCATO SETTIMANALE		€. 26,00	metro quadrato/anno
PARCHEGGI		€. 50,00	metro quadrato/anno
IMPIANTI DI CARBURANTI		€. 15,00	metro quadrato/anno
COMMERCIO ITINERANTE	€. 3,00		metro quadrato
OCCUPAZIONI PER FINALITÀ POLITICHE	€. 0,50		metro quadrato
OCCUPAZIONI PER FINALITÀ ISTITUZIONALI	€. 0,50		metro quadrato
SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI	€. 0,50		metro quadrato
FIERE	€. 2,00		metro quadrato
SPETTACOLI VIAGGIANTI	€. 0,50		metro quadrato
PONTEGGI ED IMPALCATURE PER L'ATTIVITÀ EDILIZIA	€. 0,50		metro quadrato
ESERCIZI PUBBLICI	€. 0,50		metro quadrato
EDICOLE		€. 50,00	metro quadrato/anno
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI FOTOGRAFIE, TABACCHI E SIMILI		€. 50,00	metro quadrato/anno
OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO IN GENERE		€. 5,00	metro quadrato/anno
IMPIANTI PUBBLICITARI		€. 50,00	metro quadrato/anno
OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI	€. 0,75 al mq.	€. 0,65	Per Utente
AUTOVEICOLI con portata superiore ai Kg. 3000		€. 150,00	Annui
MOTOVEICOLI con portata inferiore ai Kg. 3000		€. 100,00	Annui
MOTOVEICOLI E VEICOLI non ricompresi nelle due precedenti categorie		€. 50,00	Annui

ARTICOLO 38

Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi

1. Per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione di acqua, gas, telefono ed energia elettrica e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera f), n. 1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, come modificato dall'art. 10 della Legge 01.08.2002 n° 166.
2. L'ammontare del canone da pagare per le aziende erogatrici di cui al comma 1, è determinato dal numero complessivo delle utenze servite dalla singola azienda per la misura unitaria di tariffa che, appartenendo il Comune di Mola di Bari alla classe di Comuni con oltre 20.000 abitanti, è pari a euro 0,65 da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente, a norma del comma 4 del citato art. 63. Per utenza si intende il singolo contratto stipulato per ogni fornitura.
3. Le aziende erogatrici di cui al comma 1, devono presentare contestualmente al pagamento del canone, un'apposita dichiarazione in cui viene precisato il numero complessivo delle utenze.
4. Il canone minimo da corrispondere è di euro 516,46 nel caso in cui l'ammontare del canone stabilito in base al numero delle utenze sia inferiore a tale importo.
5. L'importo del canone determinato ai sensi dei commi precedenti è automaticamente rivalutato ogni anno in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

ARTICOLO 39

Il canone per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive risultanti da verbale di contestazione, redatto da un agente della Polizia Municipale, deve essere corrisposta al Comune una somma pari all'ammontare del canone calcolato secondo la tariffa stabilita per lo stesso tipo di occupazione regolarmente concessa.
2. Si considera permanente l'occupazione abusiva realizzata con strutture fisse al suolo e pertanto si applicherà sempre la tariffa corrispondente al periodo di un anno.
3. La misura che deve essere presa in considerazione ai fini del calcolo della somma dovuta per le occupazioni abusive è quella corrispondente alla superficie od ai metri lineari effettivamente occupati.

4. Le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati sono calcolate in ragione del 10 per cento.

ARTICOLO 40

Sanzioni per le occupazioni abusive

1. Per le occupazioni abusive individuate ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento è dovuta una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 100% della somma dovuta a titolo di canone, con il minimo di €. 50,00.
2. La somma determinata a titolo di canone e la relativa sanzione sono dovute in solido dal titolare dell'attività e da colui che ha materialmente realizzato l'occupazione abusiva.
3. Per le occupazioni abusive, il verbale di contestazione della violazione costituisce titolo per il versamento del canone, alla cui determinazione provvede l'Ufficio Tributi dandone comunicazione all'interessato nel termine e con le modalità di cui all'articolo 12, comma 5, del presente regolamento.
4. Per l'irrogazione delle sanzioni si seguono le procedure della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ARTICOLO 41

Sanzioni previste dal codice della strada

1. Le occupazioni abusive e le occupazioni effettuate senza rispettare le prescrizioni dell'atto di concessione sono soggette, oltre che alle sanzioni di cui al precedente articolo 45, alle sanzioni previste dall'articolo 20, commi 4 e 5 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada.
2. Nei casi di occupazione abusiva, l'ufficio Tecnico comunale competente, a seguito del verbale di constatazione delle violazioni commesse, redatto dalla Polizia Municipale, assegna agli occupanti un termine, non superiore ai 5 giorni, per effettuare la rimozione dei materiali e dei manufatti e la messa in pristino del suolo, delle aree e degli spazi pubblici.
3. Se gli occupanti non procedono all'esecuzione delle opere di cui al comma precedente, vi provvede direttamente il Comune, ma le spese sono a carico degli occupanti abusivi.

TITOLO X

PAGAMENTO E RIMBORSO DEL CANONE CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 42

I termini e le modalità per il pagamento del canone

1. Il canone deve essere pagato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato a Comune di Mola di Bari - **CANONE OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - COSAP**, o con altra modalità stabilita con deliberazione di Giunta Municipale prima del rilascio della concessione. Il pagamento del canone è condizione essenziale per il rilascio del provvedimento.
2. Per le occupazioni che hanno una durata pluriennale il pagamento del canone deve essere effettuato nel mese di giugno di ciascun anno.

ARTICOLO 43

Rinuncia alla riscossione del canone

1. Il canone non è dovuto ed il Comune non procede alla riscossione, quando l'importo non supera euro 3,10.

ARTICOLO 44

Rimborso del canone

1. Entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione del canone, il titolare dell'atto di concessione può presentare, al competente ufficio del Comune, l'istanza di rimborso.
2. Le somme versate e non dovute sono rimborsate dal Comune entro 120 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta di restituzione avanzata dall'interessato. Nello stesso termine il Comune può negare la restituzione degli importi versati, inviando all'interessato un'apposita comunicazione in cui motiva la propria decisione.
3. La modifica dell'atto di concessione dà diritto al rimborso della parte di canone che risulta dalla differenza tra il canone pagato e quello rideterminato in base ai nuovi elementi di calcolo.
4. La revoca e la rinuncia dell'atto di concessione dà diritto al rimborso di una quota del canone corrispondente al periodo in cui l'occupazione non è stata effettuata.

Articolo 45

Interessi legali

1. Sul canone versato in ritardo al Comune si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato.
2. Gli stessi interessi di cui al comma 1, si calcolano sulle somme dovute per le occupazioni abusive.
3. Sulle somme o sulle maggiori somme versate al Comune dal titolare della concessione e non dovute, si calcolano gli interessi legali, con decorrenza dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento fino a quello dell'effettiva restituzione dell'importo. Oltre agli interessi il titolare della concessione non potrà richiedere alcuna somma a titolo di risarcimento danni.

Articolo 46

Controllo dei versamenti effettuati

1. Il funzionario responsabile controlla i versamenti effettuati e, in caso di omesso o insufficiente pagamento entro le previste scadenze, invia un'apposita comunicazione al concessionario a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in cui viene richiesto di regolarizzare il pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Articolo 47

Riscossione coattiva

1. Se il concessionario non provvede alla regolarizzazione del pagamento del canone nei termini stabiliti, oppure se l'occupante abusivo non paga le somme dovute, la relativa sanzione e gli interessi legali di cui agli articoli 45 e 50 del presente regolamento, il Comune procede alla riscossione coattiva del canone e delle altre somme dovute, seguendo la procedura dell'ingiunzione fiscale, prevista dal R. D. 14 aprile 1910, n. 639, ovvero la procedura stabilita dal d. P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione è affidata al concessionario di cui al D. Lgs. 13 aprile 1999, n. 112.

Articolo 48

Funzionario responsabile

1. Il dirigente dell'ufficio competente alla gestione del canone provvede all'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale attinente l'applicazione e la riscossione del canone e delle somme dovute per

l'occupazione abusiva disciplinati del presente regolamento. Allo stesso soggetto spetta il compito di firmare le richieste, gli avvisi, le comunicazioni, i provvedimenti e di disporre i rimborsi.

2. Il dirigente dell'ufficio di cui al comma 1, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, può affidare alcune fasi dell'applicazione del canone ad altri componenti dello stesso ufficio.

Articolo 49

Contenzioso

1. Le controversie relative alla debenza del canone disciplinato del presente regolamento appartengono alla giurisdizione tributaria, ai sensi dell'art. 3 bis del D.L. n° 203/05 convertito in Legge n° 248/05.

Articolo 50

Le disposizioni transitorie

1. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche rilasciate anteriormente al 31.12.2005 sono rinnovate, salva la loro revoca per il contrasto con le norme regolamentari, con il pagamento del canone previsto nel presente regolamento entro il 30.06.2006.
2. I soggetti che, prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, occupano il suolo pubblico senza concessione, possono regolarizzare l'occupazione, richiedendo al competente ufficio comunale il rilascio di una concessione in sanatoria, presentando un'istanza entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. L'atto di concessione in sanatoria sarà emesso dal funzionario responsabile, che ne darà notizia all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza. Nel caso in cui non viene presentata alcuna istanza di regolarizzazione, le occupazioni si considerano abusive.
3. Il funzionario responsabile deve provvedere ad aggiornare il registro di cui all'articolo 17 del presente regolamento, annotando gli estremi dell'atto di concessione rinnovato o sanato e l'ammontare del canone dovuto.

Articolo 51

Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall' 01.01.2006.
2. Con la medesima data viene abrogato il Regolamento e le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree

pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 87 del 29.11.1996.

3. Vengono altresì abrogate, con la medesima decorrenza, tutte le disposizioni incompatibili con quelle contenute nel presente Regolamento, ad eccezione di quelle che costituiscono norme speciali.

INDICE GENERALE

TITOLO I

Art. 1	Definizioni dei termini utilizzati nel regolamento	pag. 2
Art. 2	Oggetto del regolamento	pag. 3
Art. 3	Contenuto del regolamento	pag. 3
Art. 4	Oggetto del COSAP	pag. 4
Art. 5	Esclusioni del COSAP	pag. 4

TITOLO II

Art. 6	Concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche	pag. 6
Art. 7	Ipotesi in cui non è richiesta la concessione	pag. 6
Art. 8	Istanza di concessione	pag. 6

TITOLO III

Art. 9	Disposizioni applicabili al procedimento per il rilascio degli atti di concessione	pag. 8
Art. 10	Conclusione del procedimento amministrativo	pag. 9
Art. 11	Attività istruttoria	pag. 9
Art. 12	Predisposizione dell'atto di concessione	pag. 10
Art. 13	Il rilascio dell'atto di concessione	pag. 10
Art. 14	L'atto di concessione	pag. 11

TITOLO IV

Art. 15	Gli obblighi del titolare della concessione	pag. 11
---------	---	---------

TITOLO V

Art. 16	Gli adempimenti dell'ufficio	pag. 12
---------	------------------------------	---------

TITOLO VI

Art. 17	Il termine di scadenza della concessione	pag. 13
Art. 18	Le cause di cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione	pag. 13
Art. 19	La modifica, la rinuncia e la revoca dell'atto di concessione	pag. 13
Art. 20	La restituzione del canone in caso di interruzione anticipata dell'occupazione	pag. 14

TITOLO VII

Art. 21	Il rinnovo del provvedimento di autorizzazione	pag. 14
Art. 22	Il subingresso nell'autorizzazione	pag. 15

TITOLO VIII

Art. 23	Soggetti del COSAP	pag. 15
Art. 24	Le occupazioni permanenti e temporanee	pag. 16
Art. 25	Occupazioni non conformi all'atto di concessione	pag. 16
Art. 26	Occupazioni abusive	pag. 16

TITOLO IX

Art. 27	Criteri generali di determinazione del canone	pag. 16
Art. 28	Classificazione delle aree e degli spazi pubblici	pag. 17
Art. 29	Superficie da assoggettare al canone	pag. 18
Art. 30	Criteri di misurazione delle occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	pag. 19
Art. 31	Criteri di misurazione delle occupazioni effettuate nelle aree di mercato	pag. 19
Art. 32	Criteri di misurazione delle occupazioni temporanee effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi e da privati con cavi e condutture	pag. 19
Art. 33	Criteri di misurazione delle occupazioni del soprassuolo effettuata con mezzi pubblicitari	pag. 19
Art. 34	Criteri di misurazione delle occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti	pag. 20

Art. 35	Definizione e criteri di misurazione delle occupazioni con parcheggi	pag. 20
Art. 36	Definizione ed i criteri di misurazione delle occupazioni con passi carrabili	pag. 21
Art. 37	Tabella delle tipologie di occupazione	pag. 22
Art. 38	Tariffa per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi	pag. 23
Art. 39	Il canone per le occupazioni abusive	pag. 23
Art. 40	Sanzioni per le occupazioni abusive	pag. 24
Art. 41	Sanzioni previste dal codice della strada	pag. 24

TITOLO X

Art. 42	I termini e le modalità per il pagamento del canone	pag. 25
Art. 43	Rinuncia alla riscossione del canone	pag. 25
Art. 44	Rimborso del canone	pag. 25
Art. 45	Interessi legali	pag. 26
Art. 46	Controllo dei versamenti effettuati	pag. 26
Art. 47	Riscossione coattiva	pag. 26
Art. 48	Funzionario responsabile	pag. 26
Art. 49	Contenzioso	pag. 27
Art. 50	Le disposizioni transitorie	pag. 27
Art. 51	Entrata in vigore ed abrogazione di precedenti disposizioni	pag. 27